


POLITICA COMUNITARIA

Presentato dalla Commissione Ue un «pacchetto» di misure per garantire la sicurezza della filiera

Controlli solo a laboratori col bollino

Le autorità possono delegare anche strutture di altri Stati, ma in regola con la En Iso/Iec 17025

Il 6 maggio la Commissione europea ha presentato il Pacchetto «Smarter Rules for Safer Foods» che comprende, tra l'altro, la riforma del sistema dei controlli pubblici ufficiali nella Ue. Una riforma non drastica ma preziosa, nel riprendere e attuare alcuni concetti che si associano alla cultura della qualità, intesa come applicazione, audit e certificazione di standard e procedure a garanzia del corretto adempimento dei requisiti previsti. In questa chiave si propone una lettura della proposta di regolamento, nelle diverse prospettive dei soggetti pubblici e privati, e delle sinergie indispensabili. Ecco le novità sul fronte dei soggetti pubblici.

Audit delle autorità competenti – Le autorità delegate ai controlli devono sottoporsi ad audit – interni o esterni a comunque soggetti a scrutinio esterno – per assicurare la loro idoneità ad assolvere ai compiti stabiliti dal regolamento (art. 5).

Metodi di campionamento e analisi – In assenza di regole Ue di specifico riferimento, i laboratori ufficiali applicano i metodi allo stato dell'arte, tenuto conto dei protocolli riconosciuti internazionalmente, tra cui quelli accettati dal Cen, «European Committee for Standardisation».

Deleghe – Le autorità competenti possono demandare alcune attività di controllo ufficiale a organizzazioni

privati e persone fisiche, a condizione che esse siano accreditate e operino in conformità allo standard En Iso/Iec 17020 (Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection) o altro più specificamente legato ai compiti delegati.

Laboratori ufficiali – Le autorità competenti possono designare laboratori ufficiali, localizzati anche in altro Stato membro, a condizione che essi siano accreditati ai sensi del reg. (Ce) n. 765/08 e operino in conformità alla nor-

ma En Iso/Iec 17025 («General requirements for the competence of testing and calibration laboratories») (art. 36). I requisiti di cui al precedente paragrafo si applicano altresì agli «European union reference laboratories», i quali a loro volta dovranno contribuire al miglioramento e l'armonizzazione dei metodi di analisi da utilizzare. Parimenti dicitasi per i laboratori di riferimento a designarsi da parte

degli Stati membri (art. 92, 96).

Dal punto di vista privato le novità riguardano i seguenti aspetti.

Controlli ufficiali – La frequenza con cui le autorità competenti eseguono i controlli sugli operatori deve rispondere a un'analisi del rischio che considera, tra i vari aspetti, l'affidabilità e i risul-

tati dell'autocontrollo da parte degli operatori o di parte terza, in ordine alla verifica della conformità ai requisiti di legge (art. 8). I controlli devono anzitutto consistere nell'esame del sistema di autocontrollo dell'operatore e dei risultati ottenuti, nella verifica di corretta applicazione delle buone prassi – Gmp, «good manufacturing practices», Ghp, «good hygiene practices» e/o Gap, «good

farming practices», a seconda dei casi – e del sistema Haccp «Hazard analysis critical control points». In secondo luogo, esame dei documenti e registri la cui tenuta rileva ai fini della sicurezza alimentare (art. 13).

Gli operatori – Nel corso dei controlli ufficiali gli operatori dovranno offrire alle autorità che ne facciano ri-

Nella dichiarazione di non conformità pesa anche la «fedina amministrativa» dell'operatore



chiesta l'accesso ai documenti e ai sistemi informatici che attengono alla gestione dei processi (art. 14).

Riduzione dei costi dei controlli ufficiali – Nel determinare gli importi delle tariffe obbligatorie per i controlli, dovrà tenersi conto del cosiddetto «record of compliance» di ogni operatore, affinché coloro che risultino costantemente conformi alle regole paghino meno degli altri (art. 80).

Indagini in caso di non-conformità – Qualora l'autorità competente rilevi una non-conformità, nel decidere le misure da adottare dovrà considerare la sua natura ma anche la «fedina amministrativa» dell'operatore (art. 135).

Certificati ufficiali – I certificati ufficiali prescritti dalle normative Ue che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento, come pure quelli necessari alle esportazioni verso paesi terzi, sono rilasciati dalle autorità competenti o di enti a ciò

delegati, sulla base di controlli ufficiali o di altri certificati ufficiali rilevanti, o dei risultati dell'autocontrollo opportunamente confermati dall'ente che procede (art. 85-87).

Si evidenzia, nei passaggi sopra riportati, come la Commissione europea abbia finalmente riconosciuto il significato della normazione volontaria, e della sua concreta applicazione. Ricorre infatti il richiamo a schemi logici, di analisi e registrazione delle fasi di processo, che caratterizzano la «regina delle norme», Iso 9001. Al tempo stesso, l'Esecutivo comunitario dà atto che gli standard sono essenziali a raccogliere le migliori esperienze tecnico-scientifiche e il consenso de-

gli stakeholders su strumenti di analisi e gestione dei rischi emergenti. All'insegna della sinergia, altrettanto necessaria, dei settori pubblico e privato nella prevenzione del rischio. ●

DARIO DONGO

© RIPRODUZIONE RISERVATA